

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NERVI ANDREA

Nella seduta del 24/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

La ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo con cui la banca ha provveduto a chiudere il conto corrente alla stessa intestato. Più specificamente dal ricorso si evince che:

- con raccomandata a/r del 16/12/13, la ricorrente richiedeva la chiusura del proprio conto corrente con accredito dell'importo residuo su conto aperto presso altro intermediario;
- con la medesima raccomandata restituiva la carta bancomat connessa al conto;
- nonostante la ricevuta di presa consegna della lettera fosse datata 09/01/14, in data 09/02/14 (data del reclamo) la disposizione non risultava ancora eseguita e nessuna comunicazione era pervenuta alla ricorrente;



- conseguentemente l'importo di euro 20.000 (presumibilmente corrispondente al saldo del conto) risultava ancora trattenuto presso la resistente.

La ricorrente quantifica in euro 800,00 l'entità della pretesa risarcitoria.

La banca contesta integralmente le affermazioni della ricorrente e respinge ogni addebito sulla base di argomentazioni riconducibili a due motivi essenziali:

- la ricorrente non fornisce alcuna prova dei fatti descritti, né dei danni subiti;
- nessun ritardo può essere addebitato alla resistente, posto che la stessa ha tempestivamente dato seguito alla disposizione richiesta: già nella risposta al reclamo (datata 03/03/14) viene dato infatti atto dell'avvenuta chiusura del conto.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Pur in assenza di chiare evidenze probatorie fornite dalle parti, la successione degli eventi può essere così schematizzata:

- 9 gennaio 2013: ricezione richiesta di chiusura conto;
- 9 febbraio 2013: reclamo (in cui la ricorrente afferma che la disposizione non è stata ancora eseguita);
- 3 marzo 2013: risposta al reclamo in cui l'intermediario dà atto dell'avvenuta chiusura del conto.

Questa ricostruzione si basa sulle allegazioni della ricorrente, che non sono specificamente contestate dall'intermediario. Il punto centrale, dunque, risiede nella circostanza che, a fronte di una richiesta di chiusura conto ricevuta il 9 gennaio 2013, la banca vi ha dato seguito solo dopo la ricezione del reclamo, ossia in uno spazio temporale che va dal 9 febbraio al 3 marzo successivi (data del riscontro al reclamo in cui si dà atto dell'avvenuta chiusura).

In ragione della mancata allegazione delle condizioni contrattuali regolanti il rapporto estinto, non è dato sapere se il contratto prevedesse una specifica tempistica per l'esecuzione della chiusura del conto. Il dato normativo in materia (art. 1855 c.c., norma di carattere dispositivo) riconosce il diritto al recesso dal conto decorsi quindici giorni dalla comunicazione alla controparte.

In ogni caso, il riconoscimento del diritto di recesso dal rapporto di conto a tempo indeterminato (esplicitato, come ora ricordato, anche nelle norme in materia di rapporti con la clientela previste dal Tub), impone di per sé che l'interesse del recedente non sia inutilmente frustrato dalla controparte contrattuale, la quale deve porre in essere un comportamento attivo, al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto secondo modalità rapide e tempestive. Se la banca omette di attivarsi in tal senso, è configurabile la violazione del canone di diligenza e correttezza comportamentale che deve sempre informare i rapporti della banca con i clienti. Secondo la costante linea ABF, infatti, la diligenza professionale impone alla banca di soddisfare con la massima sollecitudine le richieste di chiusura conto, al fine di non gravare il cliente di inutili spese di gestione (v. *ex multis* dec. Collegio Milano n. 278/14; dec. Collegio Roma n. 1576/2013; dec. Collegio Milano 3386/12).

La pretesa della ricorrente è dunque fondata nell'*an*.

Passando ora al *quantum*, il Collegio non può fare a meno di rilevare che la mera allegazione di un pregiudizio quantificato in euro 800,00 non è supportata da alcuna prova né indizio. Ciò preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria, non essendo possibile ricorrere alla valutazione del danno neppure in via equitativa.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS